

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

relativa all'istituzione di un comitato paritario delle poste

(94/595/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che i capi di Stato e di governo hanno affermato, nella dichiarazione del 21 ottobre 1972, che lo scopo principale dell'espansione economica deve essere la riduzione delle disuguaglianze nelle condizioni di vita e che tale scopo deve concentrarsi nel miglioramento della qualità della vita e nell'aumento del tenore di vita ;

considerando che, a tale riguardo, essi ritengono indispensabile intensificare la partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità ;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma d'azione sociale ⁽¹⁾, cita, fra i principali provvedimenti da prendere, quelli intesi ad aumentare la partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità ;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 giugno 1972 ⁽²⁾, afferma che la partecipazione delle parti sociali all'elaborazione della politica sociale della Comunità deve essere realizzata nella prima fase dell'unione economica e monetaria ;

considerando che il Comitato economico e sociale, nel parere formulato il 24 novembre 1971, si è espresso nello stesso senso ;

considerando che il Consiglio, nelle conclusioni del 22 giugno 1984 in merito ad un programma d'azione sociale comunitaria a medio termine ⁽³⁾, ha posto in rilievo la necessità di rafforzare il dialogo sociale europeo e di rivederne le modalità, per consentire alle parti sociali di partecipare più efficacemente alle decisioni economiche e sociali della Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 118 B del trattato, la Commissione si sforza di sviluppare a livello europeo un dialogo tra le parti sociali, il quale possa sfociare, se esse lo ritengono opportuno, in relazioni convenzionali ;

considerando che la Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori stabilisce al punto 12 che « i datori di lavoro o le organizzazioni dei datori di lavoro da un lato e le organizzazioni dei lavoratori dall'altro hanno il diritto, alle condizioni previste dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, di negoziare e concludere contratti collettivi. Il dialogo che deve instaurarsi tra le parti sociali a livello europeo può giungere, se essi lo ritengono auspicabile, a rapporti contrattuali, soprattutto su scala interprofessionale e settoriale » ;

considerando che la situazione dei vari Stati membri dimostra chiaramente la necessità che le parti sociali del settore delle poste partecipino attivamente a discussioni relative al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel loro settore ; che un comitato paritetico presso la Commissione è lo strumento più adeguato per garantire tale partecipazione, in quanto costituirebbe un organismo rappresentativo degli interessi socioeconomici del settore ;

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 70 dell'1. 7. 1972, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1984, pag. 1.

considerando che le autorità postali degli Stati membri, gli operatori ed utenti del settore e la Commissione riconoscono la necessità del dialogo tra le parti sociali sui mezzi necessari per dotare la Comunità del servizio postale efficiente di cui essa ha bisogno,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato paritetico delle poste in appresso denominato « comitato ».

Articolo 2

Il comitato assiste la Commissione esprimendo pareri sull'elaborazione e l'attuazione della politica comunitaria mirante a:

- migliorare la situazione economica e della concorrenza del settore delle poste della Comunità;
- migliorare ed armonizzare le condizioni di vita e di lavoro nel settore delle poste nel contesto delle norme pertinenti del trattato.

Articolo 3

1. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2, il comitato:

- a) emette pareri e presenta relazioni alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa;
- b) per le questioni di competenza delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, elencate nell'articolo 4, paragrafo 3:
 - promuove il dialogo e la concertazione fra tali associazioni,
 - prepara studi,
 - partecipa a colloqui ed a seminari.

2. Il comitato informa tutti i settori interessati in merito alle proprie attività.

3. Quando chiede un parere o una relazione al comitato, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può fissare un termine per la presentazione del parere o della relazione.

Articolo 4

1. Il comitato è composto di 54 membri.

2. I seggi sono così ripartiti:

- a) 27 ai rappresentanti dei datori di lavoro;
- b) 27 ai rappresentanti dei lavoratori.

3. I membri del comitato sono designati dalla Commissione come segue:

a) 48 su proposta delle seguenti associazioni dei datori di lavoro e lavoratori:

- Internazionale del personale delle poste, telegrafi e telefoni (IPTT) e Federazione europea del personale dei servizi pubblici: 24 membri,
- le autorità degli Stati membri competenti per il settore: 24 membri;

b) 6, direttamente dalla Commissione, previa consultazione delle associazioni di cui alla lettera a), fra le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative ed eventualmente diverse da quelle citate alla lettera a).

Articolo 5

1. Per ogni membro del comitato è nominato un supplente, secondo criteri identici a quelli stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 3.

2. Salvo il disposto dell'articolo 9, il supplente assiste alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro previsto dall'articolo 9 o partecipa ai relativi lavori soltanto in caso d'impedimento del membro di cui è supplente.

Articolo 6

1. I membri del comitato e i loro supplenti rimangono in carica per un periodo di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

2. I membri ed i supplenti giunti al termine del mandato restano in carica fin alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. Il mandato di un membro o di un supplente cessa prima della scadenza di quattro anni, in seguito a dimissioni o a decesso, oppure qualora l'associazione che ha presentato la relativa candidatura ne chiedi la sostituzione. Il successore è nominato per la restante durata del mandato, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

4. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Articolo 7

1. Il comitato, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, elegge ogni due anni fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente sono scelti alternativamente tra i rappresentanti dei due gruppi di associazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

2. a) Il presidente o il vicepresidente il cui mandato è scaduto resta in carica fino alla sua sostituzione.

- b) In caso di cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato, il presidente o il vicepresidente è sostituito per il periodo restante da una persona designata secondo la procedura definita nel paragrafo 1, su proposta del gruppo di appartenenza.

Articolo 8

Il comitato costituisce un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente e dal vicepresidente, da due rappresentanti scelti dal gruppo dei datori di lavoro e da due rappresentanti scelti dal gruppo di lavoratori, al fine di programmare e coordinare i lavori. L'ufficio di presidenza può invitare alle riunioni i relatori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Il comitato può:

- a) istituire gruppi di lavoro ad hoc o permanenti per facilitare i lavori. Esso può autorizzare un membro a delegare ad un gruppo di lavoro un altro rappresentante della propria associazione indicato nominativamente: tale delegato esercita nelle riunioni del gruppo di lavoro gli stessi diritti del membro che sostituisce;
- b) proporre alla Commissione di invitare esperti che lo assistano in compiti specifici.

Il gruppo dei datori di lavoro e il gruppo dei lavoratori può invitare a partecipare alle riunioni del comitato, in veste di esperto, qualsiasi persona in possesso di specifiche competenze su un punto all'ordine del giorno. La presenza in riunione dell'esperto è limitata alla discussione del punto in oggetto.

Articolo 10

Il comitato si riunisce su convocazione della propria segreteria a richiesta della Commissione, dell'ufficio di presidenza o di un terzo dei propri membri. In quest'ultimo caso si riunisce entro trenta giorni.

Articolo 11

1. I pareri del comitato non sono validi se non sono presenti due terzi dei membri o dei rispettivi supplenti.

2. Il comitato presenta i pareri o le relazioni alla Commissione. In assenza di unanimità sui pareri o le relazioni, il comitato comunica alla Commissione le opinioni divergenti espresse nel proprio seno.

Articolo 12

1. La Commissione provvede alla segreteria del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.
2. La Commissione assicura la partecipazione di propri rappresentanti di grado adeguato a tutte le riunioni del comitato, dell'ufficio e dei gruppi di lavoro.
3. Un rappresentante delle segreterie di ciascuna organizzazione citata all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) può assistere alle riunioni del comitato in veste di osservatore.
4. La Commissione, sentito il parere del comitato, può invitare altre organizzazioni non citate all'articolo 4, paragrafo 3 a partecipare ai lavori del comitato in veste di osservatori.

Articolo 13

Salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, quando la Commissione ha informato il comitato che il parere richiesto verte su materia di carattere riservato, i partecipanti sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite durante i lavori del comitato, dei gruppi di lavoro o dell'ufficio.

Articolo 14

Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione, sentito il comitato, può rivedere la presente decisione.

Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il 27 luglio 1994.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

Padraig FLYNN

Membro della Commissione